# COMMISSIONE XI

## LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

## XCIV.

# SEDUTA DI VENERDÌ 24 OTTOBRE 1952

### PRESIDENZA DEL PRESIDENTE RAPELLI

## INDICE

PAG.

**Congedo:**

PRESIDENTE . . . . . 807

**Disegno di legge** (*Discussione e rinvio*):

Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (2877) . . . . . 807

PRESIDENTE . . . . . 807, 808, 809

STORCHI, *Relatore* . . . . . 807

MORELLI . . . . . 808

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 808

MAGLIETTA . . . . . 809

**La seduta comincia alle 9,10.**

NENNI GIULIANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Congedo.**

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Biasutti.

**Discussione del disegno di legge: Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la previdenza degli infortuni sul lavoro. (2877).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Riorganizzazione giuridica dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Prego il relatore, onorevole Storchi, di riferire su questo disegno di legge.

STORCHI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tratta della riorganizzazione dell'ente nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; ne modifica l'attuale limitata denominazione, conferendogli una sistemazione giuridica ed istituzionale atta a consentirgli una maggiore rispondenza alle finalità a cui deve tendere.

Due sono i motivi che hanno indotto il Governo a predisporre il disegno di legge oggi al nostro esame: primo, la necessità di dare all'ente (che opera attualmente in base al regio decreto 25 ottobre 1938, richiamantesi alla legge 1° luglio 1926 sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro) una base giuridica autonoma, in tutto rispondente a quella che è la nuova situazione politica, economica e sociale del nostro paese; secondo, la necessità di garantire all'ente gli indispensabili mezzi finanziari occorrenti per la sicurezza del suo lavoro.

Precisato all'articolo 1 che l'ente assume la denominazione di « Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (E. N. P. I.) », il disegno di legge afferma, all'articolo 2, che l'ente ha lo scopo di promuovere, sviluppare e diffondere la prevenzione degli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nonché l'igiene del lavoro.

Lo schema di statuto predisposto dall'ente (e che dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica) precisa gli scopi che esso si prefigge: garantire la

sicurezza e l'igiene del lavoro attraverso studi e ricerche, partecipare alla formazione di tecnici specializzati, svolgere azione educativa su vasto raggio, istituire servizi per l'indirizzo della mano d'opera e per la consulenza tecnica su incarico di pubbliche amministrazioni, effettuare visite mediche preventive, periodiche e di controllo previste dalla legislazione sulla prevenzione degli infortuni ed, infine, predisporre verifiche di impianti, macchine, apparecchi e congegni, ai fini dell'igiene del lavoro e della sicurezza.

In particolare rilievo va posto, poi, lo sviluppo assunto dall'ente in questi ultimi anni e l'attività svolta specialmente nel campo della propaganda contro gli infortuni. La perfetta organizzazione dell'ente, sia per quanto riguarda le sedi regionali che quella centrale, ha consentito 10.000 visite a stabilimenti occupanti un complesso di circa un milione di operai, con un notevole incremento rispetto agli anni precedenti; l'istituzione della psicofisiologia del lavoro; l'effettuazione di centinaia di migliaia di prestazioni sanitarie.

Tutto ciò sta a dimostrare come l'ente abbia già progredito in questa attività che, indubbiamente, è fra le più importanti per garantire la vita fisica dei lavoratori, predisponendo le condizioni migliori di lavoro.

Un altro punto che il disegno di legge sottopone alla nostra attenzione è quello riguardante i mezzi finanziari con i quali l'ente potrà svolgere la sua attività. Nel secondo comma dell'articolo 3 si introduce una norma che merita attenzione: i rapporti tra l'E.N.P.I. e l'I.N.A.I.L.; cioè fra l'ente di prevenzione e l'istituto assicuratore. Come risulta dall'articolo 3, è stabilito, a carico dell'istituto assicuratore, un contributo del 2,50 per cento sul gettito dei contributi per l'assicurazione nell'industria e nell'agricoltura. In questo modo si garantisce una fonte non indifferente di finanziamento all'ente: 700-900 milioni, forse anche un miliardo all'anno.

È evidente l'interesse che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ha per la prevenzione degli infortuni stessi. È sempre meglio spendere del denaro per sviluppare la prevenzione, che spendere delle somme notevoli per l'assistenza. Del resto, lo stesso istituto aveva già avviate iniziative e servizi propri atti a prevenire gli infortuni.

L'onere che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni si assume è largamente compensato dalla graduale riduzione dei costi attraverso la riduzione delle visite agli assicurati. Il contributo che l'I.N.A.I.L. concede all'E.N.P.I. si intende devoluto alla prevenzione degli infortuni nei settori dell'agricoltura e dell'industria che sono appunto i settori di competenza dell'istituto assicuratore.

Dopo quanto ho detto non mi rimane che rilevare il particolare significato che ha questo provvedimento nel quadro della riforma della previdenza sociale. Esso merita pertanto la nostra piena approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MORELLI. Sono d'accordo con l'onorevole relatore sulla necessità di rendere ancora più efficiente l'ente per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge; ma non posso non far rilevare che la dizione dell'articolo 3 è molto generica.

Siccome si tratta di contributi molto importanti, io vorrei che si stabilisse con maggiore precisione che detti contributi debbono essere esclusivamente utilizzati per l'azione di prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori contro le malattie professionali. Lo stesso articolo 3 non regola i rapporti tra l'ente e l'istituto e potrebbero, pertanto, sorgere contrasti.

Mi riservo, quindi, di presentare un emendamento all'articolo 3.

PRESIDENTE. Avverto la Commissione che mi perviene, in questo momento, presentata dall'onorevole Maglietta, una richiesta, sottoscritta dal prescritto numero di deputati, per rimettere all'Assemblea la discussione del disegno di legge attualmente in esame.

RUBINACCI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non è emerso alcun motivo che possa giustificare la richiesta di rimessione all'Assemblea. Si tratta di un disegno di legge inquadrato nell'organico sistema di prevenzione contro gli infortuni del lavoro. Le richieste che pervengono al Ministero, specialmente da parte delle organizzazioni sindacali, perché si faccia qualche cosa in questo settore sono continue e numerose. Se venisse decisa la rimessione all'Assemblea noi correremmo il rischio di non concludere la discussione, sia alla Camera che al Senato, prima della chiusura dell'attuale legislatura.

Faccio appello al senso di responsabilità degli onorevoli richiedenti perché si eviti di pregiudicare l'entrata in vigore di una disposizione di legge che mira a limitare il grave fenomeno degli infortuni sul lavoro. Se si vuole una discussione ampia, essa può essere

provocata in sede di discussione del bilancio del Ministero, od anche attraverso una interpellanza. Comunque, se particolari ragioni suggeriscono di sospendere la discussione, si potrebbe rinviarla ad una delle prossime sedute, e nel frattempo mi pongo a completa disposizione di quei colleghi che volessero maggiori chiarimenti sulla questione.

MAGLIETTA. Sensibile all'invito dell'onorevole Ministro e consapevole dell'importanza del disegno di legge in esame e della necessità che esso venga il più rapidamente possibile approvato, mi dichiaro favorevole ad un breve rinvio della discussione, rinvio che darebbe la possibilità ad alcuni nostri colleghi, assenti oggi per motivi non dipendenti dalla loro volontà, di prendere parte ad una approfondita discussione su uno degli aspetti più importanti del grave problema degli infortuni sul lavoro.

Ritiro, pertanto, la proposta di rimessione della discussione all'Assemblea.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni sul breve rinvio della discussione, può così rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

**La seduta termina alle 9,35.**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI